



Città Metropolitana di Torino

Ordinanza del DIRIGENTE
Settore 4 - Sviluppo economico, Cultura e Servizi demografici

N. 83 del 25/11/2025

Vendite di fine stagione Anno 2026 - Determinazione periodo di effettuazione

II DIRIGENTE

Richiamato l'art. 15 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato, altresì, l'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dalla L.R. n. 3 del 11 marzo 2015, il quale prevede che: "La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo";

Richiamato, inoltre, l'art. 15 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 27 del 18 ottobre 2004, il quale prevede che: "I comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e delle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore";

Richiamata la D.G.R. n. 16-4101 del 24 ottobre 2016, con la quale l'attuale sistema è così articolato:

- le vendite di fine stagione invernali ed estive iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla Giunta regionale, in conformità con le decisioni della conferenza, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;

- per i saldi invernali qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- la durata delle vendite di fine stagione invernali ed estive è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla rispettiva data di inizio;
- il Comune definisce la scansione delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

Vista la nota della Regione Piemonte (prot. n. 19016/A2009C del 14/11/2025), pervenuta con nostro prot. 76988 del 17/11/2025, con la quale si comunica che, in conformità a quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10/11/2025, la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 3 gennaio 2026 e per il periodo estivo decorrerà dal 4 luglio 2026, come previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011 e nella D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, e che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999.

Visto l'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999, che non consente, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione, le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e l'art. 37 dello Statuto Comunale sulle funzioni attribuite ai dirigenti;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernale nell'arco di tempo:

DAL 3 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2026 COMPRESO

e di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estiva nell'arco di tempo:

DAL 4 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2026 COMPRESO

e di non consentire le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti l'inizio

RICORDA CHE

- ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R.28/1999, modificato dalla Legge Regionale 3/2015 "l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15;

- ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28/99 nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;
- ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D. Lgs n. 114/98 "lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto";
- che le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D. Lgs. n. 114/98. In caso di particolare recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 30 giorni.

AVVISA

è possibile proporre ricorso contro questo provvedimento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

II DIRIGENTE
Dott.ssa MARIA VINCENZA
SANTARCANGELO

Nome Allegato	Impronta Allegato
---------------	-------------------

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs n° 82/2005